



Ordinanza concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie

(Ordinanza sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, OVAMal)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 novembre 2015¹ sulla vigilanza sull'assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 26 Riduzione volontaria delle riserve

¹ L'assicuratore può ridurre le sue riserve se le riserve disponibili alla fine dell'anno civile successivo, stimate secondo l'articolo 12 capoverso 3, rimangono superiori al 100 per cento dell'ammontare minimo di cui all'articolo 11 capoverso 1.

² La riduzione avviene nell'arco di uno o più anni. L'assicuratore elabora un apposito piano di riduzione. L'autorità di vigilanza verifica ogni anno se le premesse per la riduzione sussistono ancora.

³ Il piano di riduzione deve prevedere che l'assicuratore fissi i premi riducendo al massimo i suoi margini di calcolo; il rapporto tra i premi e i costi attesi deve essere uniforme in tutto il raggio di attività territoriale dell'assicuratore.

⁴ Quando l'attuazione della misura prevista al capoverso 3 non permette di rispettare l'articolo 16 capoverso 4 LVAMal, l'assicuratore può versare una compensazione agli assicurati. L'importo fissato per la riduzione delle riserve è ripartito tra gli assicurati nel raggio d'attività territoriale dell'assicuratore in base a una chiave di ripartizione adeguata, definita da quest'ultimo.

⁵ L'assicuratore deduce l'importo di compensazione dal premio approvato dall'autorità di vigilanza e lo segnala separatamente nella fattura.

RS

¹ RS 832.121

Art. 30a Premi nettamente superiori

¹ I premi incassati sono nettamente superiori ai costi cumulati se la differenza tra il rapporto atteso tra i costi e i premi e il rapporto effettivo tra i costi e i premi è superiore alla deviazione standard.

² La deviazione standard è calcolata per assicuratore e per Cantone secondo la formula riportata nell'allegato.

Art. 30b Effettivo determinante per la compensazione dei premi incassati in eccesso

L'assicuratore può compensare i premi incassati in eccesso in un Cantone se l'effettivo dei suoi assicurati in questo Cantone è superiore all'effettivo molto piccolo ai sensi dell'articolo 91 capoverso 1 OAMal².

II

La presente ordinanza entra in vigore il ...

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

² RS 832.102

Allegato
(art. 30a cpv. 2)

Formula di calcolo della deviazione standard³

³ La formula di calcolo della deviazione standard non è pubblicata nella RU conformemente all'articolo 5 capoverso 1 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512). Può essere consultata all'indirizzo www.ufsp.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie